

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO	- Presidente -
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE	-Rel. Consigliere-
Dott. ROBERTO RIVERSO	- Consigliere-
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	- Consigliere -
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26790-2024 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

2025

5212

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 193/2024 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 234/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

FATTI DI CAUSA

Oggetto

R.G.N.26790/2024

Cron.

Rep.

Ud 16/12/2025

CC



La Corte di appello di Salerno aveva rigettato l'appello proposto da [REDACTED] avverso la decisione con cui il tribunale aveva ridichiarato legittimo il licenziamento intimatogli da [REDACTED] srl per giusta causa consistente nel comportamento tenuto dal dipendente, allorchè, in stato di malattia per infortunio, si era recato presso i locali dell'azienda per recuperare propri effetti personali e, non trovando il cellulare, aveva rivolto parole ingiuriose ed offensive rivolte all'azienda ed ai preposti, al punto da far intervenire i carabinieri. La corte, confermando il tribunale, per quanto qui di interesse, aveva ritenuto il comportamento grave, provocatorio ed offensivo e tale da incrinare definitivamente il vincolo fiduciario. Avverso detta decisione proponeva ricorso il lavoratore con l'unico motivo. Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)-Con l'unico motivo è dedotta la violazione dei principi giurisprudenziali in materia degli artt. 115, 116 c.p.c., e dell'art. 32 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.

Si duole parte ricorrente che la Corte di appello di Salerno, nel confermare la sentenza di primo grado e rigettare il primo motivo riguardante l'impugnativa del licenziamento per giusta causa, aveva erroneamente ritenuto sussistente la stessa, anche ponendosi in contrasto con gli analoghi precedenti valutati dal Giudice di legittimità ed in tal modo violando l'art 32 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni che non prevede i fatti contestati quale ragione di licenziamento.

La censura, in sostanza, lamenta la estraneità dei fatti posti a base del licenziamento rispetto alle ipotesi integranti la giusta causa di licenziamento come prevista dal CCNL Logistica Trasporti- art. 32.

Deve in primo luogo rilevarsi che la censura non contiene l'esatto contenuto della norma collettiva e non consente di individuare in quale parte essa sia stata violata, così facendo risultare il motivo privo della necessaria specificazione, con effetti sulla sua ammissibilità.



Quanto poi alla ragione del vizio denunciato e cioè alla assenza dei fatti posti a base del licenziamento nelle ipotesi considerate dalla norma contrattuale quali integranti il concetto di giusta causa di licenziamento, occorre ribadire che la <<"giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici>> (Cass.n. 7029/2023).

Invero <<la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato>> (Cass.n. 13412/2020).

In definitiva, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n. 17321/2020).



Nel caso in esame, pertanto, la corte territoriale, nel valutare i fatti addebitati, accertati in giudizio, ha ritenuto gli stessi di gravità tale da intaccare l'obbligo di diligenza cui è tenuto il lavoratore, con irreversibile lesione del vincolo fiduciario. La valutazione espressa, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, effettuata alla luce dei parametri generali di correttezza e diligenza cui è improntato il concetto di giusta causa in caso di violazione, risulta pertanto coerente ai principi sopra richiamati e dunque non più rivalutabile in questa sede di legittimità. Ogni pretesa in tal senso risulta pertanto inammissibilmente prospettata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025.

La Presidente
Adriana Doronzo.



Numero registro generale 26790/2024

Numero sezionale 5212/2025

Numero di raccolta generale 6157/2026

Data pubblicazione 17/03/2026

